COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 713

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

TURCHI e GHISLANDI: Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia: (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*). (890-B) 714

PRESIDENTE 714, 715
DONATINI, *Relatore* 714
TOZZI CONDIVI 715
LACONI 715
LUCIFREDI 715

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

CARIGNANI ed altri: Assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici. (1318) 715

PRESIDENTE 715, 717
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 715, 716, 717
LUPIS 716, 717
NUMEROSO 716

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Spese di manutenzione, rinnovazione ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo. (1600) . 717

PRESIDENTE 717
ROSELLI, *Relatore* 717
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 717

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (1400) 718

PRESIDENTE 718, 720, 722, 726
LUCIFREDI, *Relatore* 718, 722, 726
SAILIS. 720
LACONI 721, 722, 724, 725
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 724, 725, 726
MERLONI 726
TURCHI 726

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Sistemazione di circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia. (1543) 726

PRESIDENTE 726, 729
LOMBARDI RUGGERO, *Relatore* 726
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 729

Votazione segreta:

PRESIDENTE 729

La seduta comincia alle 8,35.

NASI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carpano Maglioli, Russo Carlo, Bellavista, Molinaroli, Montelatici, Resta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Turchi e Ghislandi: Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (890-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Turchi e Ghislandi: Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia.

La proposta di legge ritorna a noi modificata dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Donatini, relatore, ha facoltà di riferire sulle modifiche del Senato.

DONATINI, *Relatore*. Gli onorevoli Turchi e Ghislandi, al fine di potenziare l'assistenza all'infanzia, proposero che il testo unico della legge comunale e provinciale contenesse un nuovo articolo, 314-*bis*, in aggiunta all'articolo 314, onde permettere un maggiore stanziamento di spese per l'infanzia sui bilanci comunali e provinciali ed evitare che tali spese venissero soppresse e falcidiate dall'autorità tutoria. La nostra Commissione discusse in sede legislativa questa proposta di legge nella seduta del 26 luglio 1950 e fu unanime nel dare la sua approvazione di massima.

Sorsero però dei dissensi sulle modalità di erogazione, perché, mentre secondo alcuni si doveva lasciare la più ampia libertà di erogazione ai comuni, secondo altri era preferibile una destinazione obbligatoria e, precisamente, l'erogazione a mezzo di alcuni enti, diciamo così, specializzati nella assistenza all'infanzia: patronati scolastici, E. C. A., Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, ecc. A sostegno di questa tesi si addusse il motivo che, col contributo che già esisteva per questi enti, si sarebbero risparmiate notevoli spese di gestione e di funzionamento, evitando la costituzione di nuovi uffici e facendo sì che le somme stanziate andassero nella loro totalità al fine prefisso. Questo assume particolare importanza soprattutto nei piccoli comuni, dove questi fondi sono limitati.

Si considerò anche la competenza del personale adibito, attraverso questi enti, all'assistenza, la conoscenza dell'ambiente ed il notevole ausilio rappresentato da persone competenti quali i medici, le assistenti, le vigilatrici, ecc. Quindi, secondo me, a ragion veduta la Commissione aderì a questa seconda tesi, disponendo che queste spese andassero, in misura non inferiore del 40 per cento, a favore dei patronati scolastici locali che assistono l'infanzia nel periodo più lungo, vale a dire dai 6 a 14 anni. Il residuo doveva essere diviso fra l'E. C. A. (cui si destinò la percentuale dei cinque sesti) e il Comitato locale dell'Opera nazionale della maternità e infanzia, cui si assegnò un sesto.

L'articolo da noi approvato è stato modificato dalla I Commissione del Senato nella seduta del 19 ottobre, con l'approvazione di una nuova formulazione che rappresenta piuttosto un peggioramento nei riguardi del testo originale. Anzitutto, invece dell'articolo 314-*bis*, da noi proposto, ha preferito aggiungere un comma – il sesto – al già lunghissimo articolo 314. Questo sesto comma, almeno secondo il pensiero della Commissione del Senato, deve venire incontro ai comuni più poveri: con esso si stabilisce che il 5 per cento sia esteso ai comuni di prima e di seconda eccedenza della sovrimposta fondiaria, vale a dire ai comuni che hanno superato i normali limiti ed a quelli che hanno superato il secondo limite.

Inoltre la Commissione del Senato ha eliminato la destinazione obbligatoria suggerita da noi. Con tutto il rispetto dovuto ai colleghi del Senato, ritengo che, estendendo questa norma ai comuni di seconda eccedenza, si dimentica che i comuni i quali eccedono il secondo limite sono quelli che hanno già adottato una tassazione fortissima e che gravano pesantemente sui contribuenti, per cui noi allora non ritenemmo di aggravare ancora la pressione fiscale esistente.

Vi è poi una questione fondamentale che – se non erro – dovrebbe impedire di estendere l'aumento delle spese facoltative ai comuni che abbiano superato il secondo limite.

Questo ostacolo si trova nel primo comma dell'articolo 314 del testo unico della legge comunale e provinciale. In questo comma è detto: « I comuni e le province che eccedono i limiti normali delle sovrimposte possono essere autorizzati a mantenere od iscrivere nei loro bilanci, ecc. ecc. ». Quindi, è contemplata la possibilità di stanziare nuove spese. Invece, al terzo comma dello stesso articolo si dice: « I comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite delle sovrimposte fondiarie, possono essere autorizzati a mantenere (non dice: « o ad iscrivere ») nei propri i bilanci i soli contributi a favore di istituzioni locali di assistenza, il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime ».

Quindi, questo articolo vieta ai comuni, che hanno superato il secondo limite, la potestà di aumento delle spese facoltative.

La I Commissione del Senato, evidentemente, non ha tenuto presenti questi dati quando non ha voluto accettare la formula da noi adottata per l'erogazione delle spese: formula che era stata prescelta per ragioni di economia, ed anche per un migliore impiego delle somme.

Un altro rilievo infine devo fare sulla soppressione delle parole « di utilità pubblica », che facevano parte del testo da noi approvato. Questo richiamo all'utilità pubblica ha un'importanza fondamentale in quanto, in un certo senso, contribuisce a raggiungere quello che era il fine dei proponenti: evitare l'esame preventivo da parte dell'autorità tutoria, che poteva portare all'annullamento delle deliberazioni. Perché se noi sostituiamo, come ha fatto il Senato, al concetto dell'utilità pubblica quello delle spese di evidente necessità, veniamo a sottoporre le deliberazioni del comune al beneplacito dell'autorità tutoria.

Quindi, io sono favorevole al mantenimento della dizione « di pubblica utilità », che permetterebbe ai comuni di disporre di queste spese facoltative, senza impedimento alcuno nel raggiungimento delle finalità prefisse.

Per queste considerazioni, come relatore, propongo di ritornare alla formulazione da noi adottata.

TOZZI CONDIVI. Parlo per questione preliminare. Non credo che si possa proseguire la discussione della proposta di legge senza sapere quello che il Senato ha detto quando esaminò questo provvedimento. Per poter discutere questa proposta con serenità di coscienza dovremmo leggere i verbali del Senato, dai quali risulteranno le ragioni per le quali esso ha ritenuto opportuno modificare il nostro testo.

LACONI. Formalmente, la questione preliminare è insostenibile: non esiste alcun principio né di regolamento, né di Costituzione, che stabilisca quanto richiede l'onorevole Tozzi Condivi. Ma se si fa una questione di opportunità per meglio approfondire lo studio del provvedimento, allora la cosa è diversa.

LUCIFREDI. Mi sembra che il voto che esprimeremo per aderire alle fondatissime esigenze prospettate dal collega Tozzi Condivi, dovrebbe avere il significato di chiedere che, ogni qualvolta alla nostra Commissione sia sottoposto un disegno di legge, già approvato dal Senato, l'esame di questo provvedimento non si possa mettere all'ordine del giorno se la segreteria della nostra Commissione non sia in possesso di tutti gli atti del Senato, onde chi lo voglia, possa consultarli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi di sospendere l'esame del provvedimento fino a che la nostra Commissione non sia in possesso di tutti i precedenti della discussione svoltasi al Senato.

(*È approvata*).

La discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carignani ed altri: Assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici. (Urgenza). (1318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito delle discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carignani, Almirante, Lupis, Montelatici e Numeroso: Assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici.

Avverto che l'onorevole Lupis interviene alla seduta quale firmatario della proposta.

Faccio il punto sulla discussione precedentemente svoltasi. Il deputato Almirante ha già fatto la sua relazione in una precedente seduta. La Commissione ha deliberato successivamente di stralciare due articoli della proposta di legge originaria per fare di questi una proposta di legge a sé stante. Gli articoli stralciati sono il 28 e il 29.

In una precedente seduta fu proposto inoltre dall'onorevole Lupis lo stralcio dell'articolo 26 e l'introduzione di esso nella nuova proposta di legge, con una lieve modifica formale nell'ultima parte. Poichè l'articolo 26, qualora fosse stato accolto, avrebbe comportato un'ulteriore spesa a carico del bilancio dello Stato, si chiese il parere della Commissione finanze e tesoro, parere che ci è pervenuto favorevole.

Ora dobbiamo discutere gli articoli di cui ho fatto cenno; dobbiamo altresì decidere della opportunità (nella scorsa seduta illustrata), di stralciare anche l'articolo 26 introducendolo nella nuova proposta di legge. Su questo punto è necessario sentire prima il parere del Governo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è nettamente contrario, per ragioni finanziarie. Debbo ripetere quanto ho altra volta già detto. Ho la piena com-

prensione di questa necessità, ma non possiamo riaprire il problema in questa sede limitata perchè contingente, poiché ciò vorrebbe dire riammettere nei campi ed al godimento del sussidio migliaia di profughi che ormai stanno trovando una sistemazione.

Comprendo i motivi che hanno spinto l'onorevole Lupis alla sua proposta, ma debbo far presente che una somma rilevante dovrebbe essere stanziata per sopperire a queste nuove esigenze. Ho ragione di temere che forse la Commissione finanze e tesoro non aveva a sua disposizione precisi dati statistici mediante i quali emettere un ponderato parere. I fondi già stanziati non sono sufficienti nemmeno per venire incontro fino al 30 giugno 1950, a coloro che sono attualmente assistiti.

In queste condizioni riconosco l'urgenza dello stralcio degli articoli, onde si possa fare un finanziamento per quest'anno in base ai dati che abbiamo. Non per questo la proposta di legge dell'onorevole Carignani viene a cadere; la questione verrà trattata più a fondo in quella sede, nella quale cercheremo di risolvere il problema, tenendo presenti statistiche precise che ci consentano di avere idee chiare in merito.

Dalle statistiche che posseggo risulta che attualmente sono nei campi ben 30.132 persone. Capite quindi l'importanza della cosa: coloro che sono già usciti dai campi stanno ormai trovando una adeguata sistemazione; riaprendo questo problema non sappiamo dove si andrà a finire. Bisogna poi tener presente che nei casi specifici di effettivo bisogno, le proposte che vengono trasmesse dagli uffici di assistenza trovano benevolo accoglimento: sarà magari un piccolo aiuto (5, 10,20 mila lire) ma comunque ai casi più penosi si viene incontro.

Se non si accogliesse questo mio punto di vista, dovrei chiedere la rimessione alla Assemblea dell'esame dell'intera materia.

LUPIS. Desidero venire incontro alle legittime preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario. Propongo di apportare una lieve modifica all'articolo 26 che probabilmente rassicurerà l'onorevole rappresentante del Governo sulla portata del provvedimento che ha già avuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro. L'onorevole Bubbio pensa che, approvando l'articolo 26 secondo il testo sottoposto al nostro esame, si dia nuovamente ai profughi già liquidati la possibilità di essere riammessi nei campi. Mi rendo conto di questa legittima preoccupazione e perciò propongo che l'articolo 26 sia così formulato: «I profughi che furono liquidati, in conseguenze della legge 1° marzo 1949, n. 51, le cui norme furono modificate dalla legge 1° agosto 1949, n. 453, hanno il diritto, trascorsi sei mesi dalla data dell'avvenuta liquidazione, di fare domanda per essere riammessi – provato il loro stato di bisogno – al sussidio giornaliero in denaro » In tal modo non diamo ai profughi la possibilità di essere riammessi nei campi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il problema resta ugualmente perchè non tanto i campi ci preoccupano, quanto soprattutto i sussidi che dovremmo corrispondere. Pertanto questa formulazione non è sufficiente.

LUPIS. Invece a me sembra che, approvando il mio emendamento, verrebbe diminuito enormemente l'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato. È avvenuto che vi è stata una vacanza della legge per tre mesi: durante questo periodo i profughi sono stati messi nell'alternativa di chiedere la liquidazione (o il premio di primo stabilimento) oppure perdere definitivamente ogni forma di assistenza.

Una volta ristabilita l'assistenza, questi profughi hanno una ragione giuridica e morale per avere diritto all'assistenza stessa. Alla preoccupazione del Governo di dovere ampliare o aprire altri campi, io vengo incontro limitando il diritto del profugo alla sola assistenza giornaliera in denaro.

In questi giorni vi è stato a Roma un convegno nazionale dei profughi di Africa: un gruppo di circa 50 di essi, accompagnato da parecchi parlamentari, è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio, il quale ha dato assicurazioni di accoglimento delle istanze di coloro che si trovano in assoluta indigenza. Ecco perchè io insisto sulla modifica e sulla approvazione della proposta di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io insisto perchè questo problema sia discusso in sede del progetto di legge, e non in sede di stralcio, per ragioni di carattere finanziario, in quanto non abbiamo i fondi sufficienti.

NUMEROSO. Mi rendo perfettamente conto delle ragioni prospettate dall'onorevole Lupis e non sarei contrario ad accettare la modifica; però mi preoccupa quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario, e cioè che, qualora si addivenisse all'approvazione dell'emendamento Lupis, egli sarebbe costretto a chiedere il rinvio all'Assemblea della proposta di legge in discussione. Io direi piuttosto di approvare la legge così come l'abbiamo formulata originariamente. Non si farebbe certa-

mente l'interesse dei profughi, se si richiedesse il rinvio in Assemblea di questo provvedimento.

LUPIS. Mi permetto di osservare che la proposta di legge Carignani ed altri è stata presentata nel maggio di quest'anno, ed è evidente che essa, data la complessità della materia, richiederà parecchio tempo prima che possa essere discussa e approvata. Ora, in questa sede, noi ci dobbiano preoccupare di sanare il più possibile la situazione dei profughi. Ecco perché io insisto per lo stralcio, non solo dei due articoli 28 e 29, ma anche dell'articolo 26.

Noi tutti sappiamo che questi profughi non sono molti: sono circa duemila in tutta Italia coloro che sono stati liquidati prima del maggio 1949.

Faccio presente inoltre che la riammissione non è automatica, ma subordinata alla prova dello stato di assoluto bisogno e quindi la amministrazione avrà la possibilità di poter effettuare il controllo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché l'onorevole Lupis ha affermato che la questione è circoscritta ad un certo numero di profughi, prego la Commissione di rinviare la discussione di questo provvedimento per gli accertamenti del caso.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione, a richiesta del Governo, è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Spese di manutenzione, rinnovazione ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo. (1600).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spese di manutenzione, rinnovazione ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo.

Il relatore, onorevole Roselli, ha facoltà di parlare.

ROSELLI, *Relatore*. Nel disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1950-1951, al capitolo 96, sono previste le spese per i servizi ispettivi sulla revisione delle liste elettorali e per la manutenzione e l'acquisto di materiale elettorale di proprietà dello Stato, con uno stanziamento di 150 milioni. Inoltre, a questo capitolo, vi è una nota che dice: « Capitolo istituito e somma che si inscrive per provvedere alle spese indicate nella denominazione del capitolo stesso. La spesa viene autorizzata con legge in corso, emanata in applicazione del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione ».

Il disegno di legge di cui discutiamo è appunto il provvedimento previsto dalla nota del capitolo 96. L'articolo 1 del disegno di legge dice:

« Le spese per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, di proprietà dello Stato, quelle di acquisto del suddetto materiale per le sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto del materiale stesso, nonché quelle inerenti al servizio tecnico ispettivo, sono a carico dello Stato ».

Si tratta di circa 45 mila sezioni elettorali, per le quali si prevede una spesa, *grosso modo*, di circa tremila lire per sezione.

Per altre spiegazioni faccio rinvio alla relazione che accompagna il disegno di legge.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Invito pertanto la Commissione a dare la sua approvazione al disegno di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le spese per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, di proprietà dello Stato, quelle di acquisto del suddetto materiale per le sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto del materiale stesso, nonché quelle inerenti al servizio tecnico ispettivo, sono a carico dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le spese di cui al precedente articolo fanno carico, per l'esercizio finanziario 1950-51, al capitolo 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo ed a quelli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (1400).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Invito il relatore, onorevole Lucifredi, a svolgere la sua relazione.

LUCIFREDI, *Relatore*. Col presente disegno di legge vengono proposte alcune modifiche al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, suggerite dalle attuali situazioni del nostro supremo consesso amministrativo. Gli onorevoli colleghi sono certamente al corrente dell'aumento, verificatosi negli ultimi anni, delle funzioni del Consiglio di Stato, aumento che è stato determinato sia dai nuovi compiti ad esso attribuiti nel campo consultivo e in quello giurisdizionale, sia anche da un fenomeno che si verifica nel nostro ordinamento giuridico: sempre più numerosi, infatti, sono i casi di intervento della pubblica amministrazione nei rapporti privati, sempre più numerosi, quindi, diventano gli atti amministrativi, sempre più numerose le necessità di controllo su questi atti e i ricorsi contro di essi.

Le statistiche sul lavoro svolto dal Consiglio di Stato in questi ultimi anni sono veramente eloquenti. Dalla stessa relazione ministeriale risulta, infatti, che in sede giurisdizionale mentre nell'anno 1939 i ricorsi presentati furono 1441, nel 1949 sono stati 4070, cioè quasi tre volte tanti.

È da prevedere inoltre che questo numero aumenterà ancora per effetto dell'articolo 113 della Costituzione che garantisce la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in tutti i casi in cui si chieda la tutela degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione.

Di fronte a questa situazione di necessità, il Consiglio di Stato ha stretto i tempi, aumentando il numero delle sedute e prolungandone la durata. Ma tutti coloro che hanno pratica di questo supremo consesso sanno che, nonostante questo ritmo intenso di lavoro, l'aumento dei ricorsi fa sì che le procedure vadano molto a rilento e che il Consiglio di Stato difficilmente giunga alla decisione di un ricorso prima che sia passato un anno e mezzo dalla presentazione di esso. Ciò non conferisce certo al buon andamento della giustizia amministrativa, perché se un atto amministrativo è illegittimo, deve essere riparato con la massima sollecitudine e non con la lentezza oggi lamentata.

Per tali ragioni, il disegno di legge in esame pone in atto alcuni mezzi per accelerare il lavoro del Consiglio di Stato. Il primo è quello concernente un aumento, sia pure limitato, della pianta organica. La tabella organica della magistratura del Consiglio di Stato è tuttora quella stabilita con l'articolo 1 della legge 24 marzo 1932, n. 270, se si eccettuano i lievi aumenti (1 posto di presidente di sezione; 2 posti di consigliere; 2 posti di primo referendario; 3 posti di referendario) apportati con decreto-legge 6 febbraio 1939, n. 478, che portarono l'organico del Consiglio a 7 presidenti di sezioni, 52 consiglieri e 11 primi referendari e referendari.

Con il disegno di legge in esame, si propone un ulteriore aumento della pianta organica la quale verrebbe ad avere un presidente, dodici presidenti di sezione, sessanta consiglieri, sette primi referendari e sette referendari. L'aumento risulta di cinque unità per i posti di presidente di sezione, di otto unità per i posti di consigliere e di tre per i posti di primo referendario e referendario: complessivamente sedici posti. Tale aumento ritengo sia senz'altro giustificato. Forse potrà fare impressione il fatto di vedere un aumento proporzionalmente più forte nei gradi maggiori che non nei gradi inferiori. Osservo però che non si deve ritenere eccessivo l'aumento di cinque unità per i posti di presidente di sezione in quanto, attualmente, il Consiglio di Stato non ha più cinque ma sei sezioni. Si deve considerare inoltre, la necessità, per il buon funzionamento della sezione, che essa svolga il suo lavoro tenendo udienze a giorni alterni con diversi presidenti di sezione, per cui a ciascuna devono essere assegnati due presidenti di organico. Del resto, questo sistema è già attualmente praticato dalla Corte di cassazione.

Soltanto modificando la composizione del collegio si può pensare di far funzionare la sezione con un ritmo più intenso, quale è richiesto dall'attuale numero dei ricorsi e delle pratiche pendenti dinanzi alle sezioni giurisdizionali e consultive. Perciò esprimo senz'altro parere favorevole all'aumento dei posti di ruolo. Desidero poi far presente che sarà inevitabile, in un tempo che potrà anche essere prossimo, procedere ad un ulteriore aumento della pianta organica in connessione con la istituzione dei tribunali regionali amministrativi che, conformemente ai dettami della Costituzione, dovremo istituire. Non è certo il caso di anticipare delle previsioni

su tale riforma, ma è auspicabile – e tale voto hanno formulato le apposite commissioni che si sono occupate di questa materia – che la presidenza di questi tribunali, che debbono sostituire le giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, venga affidata ad un consigliere di Stato. Questo conferirà il massimo prestigio a tali tribunali.

Il disegno di legge disciplina poi un aspetto fra i più delicati e i più gravi che oggi rendono disagevole la vita del Consiglio di Stato. Tutti sappiamo, per nostra esperienza, che i consiglieri di Stato, per la loro competenza nel campo giuridico ed amministrativo, sono particolarmente desiderati nei ministeri, sopratutto nei gabinetti dei Ministri, negli uffici legislativi, ecc. Attualmente un numero piuttosto notevole di consiglieri è distaccato presso i ministeri per l'esercizio di queste funzioni. Questo si verifica o mettendo fuori ruolo il consigliere di Stato, il quale in tal caso non attende più ai suoi servizi di istituto, o – quando si ritenga che l'esercizio di quelle funzioni in sede amministrativa sia compatibile con l'esercizio delle sue funzioni di magistrato – senza ricorrere all'istituto del fuori ruolo. Le disposizioni attualmente vigenti stabiliscono che il numero massimo di consiglieri di Stato suscettibili di essere collocati fuori ruolo è diciotto.

Il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, cerca di disciplinare tale materia riducendo da diciotto a dodici il numero dei consiglieri di Stato collocabili fuori ruolo. Penso che in prosieguo di tempo sarebbe bene ridurre ulteriormente questo numero o addirittura far sì che tutti i consiglieri di Stato siano ricondotti ad esercitare le loro funzioni di istituto. Questo, anche per eliminare le inevitabili situazioni di disagio che si verificano quando un magistrato deve, in veste di giudice, intervenire nella trattazione di affari consultivi o giurisdizionali ai quali, direttamente o indirettamente, ha preso parte in qualità di consulente dell'organo amministrativo che ha emanato il provvedimento. Comunque, oggi la riduzione da diciotto a dodici del numero dei consiglieri di Stato che possono essere collocati fuori ruolo mi sembra che migliori la situazione delle cose e che sia senz'altro da accogliere.

L'articolo 2 disciplina poi, sotto diversi aspetti, la posizione dei fuori ruolo, disponendo che non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto. Quindi, ove si applicassero le disposizioni di questo provvedimento, non potrà verificarsi il caso di un funzionario che, essendo nell'esercizio delle sue funzioni presso un ministero, sia nominato consigliere di Stato e, nonostante tale nomina, conservi le sue funzioni presso il ministero senza aver prima assunto le funzioni di consigliere di Stato. Anche questa norma deve essere accolta.

Il disegno di legge in esame stabilisce, poi, che la posizione di fuori ruolo non può avere una durata superiore a tre anni consecutivi. Con tale disposizione si vuole evitare che dei consiglieri di Stato vengano allontanati permanentemente, o quasi, dall'esercizio delle loro funzioni.

Altre dettagliate disposizioni di questo articolo riguardano il collocamento fuori ruolo (che avviene di diritto) dei consiglieri di Stato nominati Ministri, Sottosegretari, o Alti commissari. Costoro resteranno fuori ruolo in soprannumero.

Nell'articolo 3 si completano le disposizioni dei precedenti articoli con norme di carattere transitorio in relazione ai consiglieri di Stato che attualmente sono nella posizione di fuori ruolo.

L'articolo 4 detta norme relative alla carriera dei referendari e dei primi referendari attualmente in servizio, per i quali viene ridotto a tre anni il periodo previsto dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, agli effetti della loro promozione al grado di consigliere di Stato. Tale diminuzione deriva dal fatto che questi posti vennero attribuiti soltanto in un periodo piuttosto recente, a causa della lunga sospensione dei concorsi dovuti alla guerra, per cui nel Consiglio di Stato furono immessi numerosi funzionari di nomina governativa, il che ha alterato la proporzione – voluta dalla legge – fra il numero dei consiglieri di Stato provenienti dai concorsi e quello dei consiglieri di diretta nomina governativa, attribuendo una preminenza a questi ultimi, contraria alle vigenti disposizioni legislative.

Con questa norma si permette un giustificato acceleramento di carriera per i referendari e i primi referendari.

Le altre norme del disegno di legge attengono invece al funzionamento concreto del Consiglio di Stato e dettano norme di procedura.

Con l'articolo 5 si disciplina, in maniera più rispondente alle necessità, la possibilità di devoluzione all'adunanza plenaria dei ricorsi giurisdizionali che oggi sono attribuiti alle singole sezioni.

L'articolo 6 innova sulla materia della decadenza, che attualmente è stabilita in tre anni (termine di perenzione). Agli effetti di accelerare la cancellazione dal ruolo di ricorsi che evidentemente non hanno una ragione concreta di essere, il termine di tre anni è stato ridotto a due anni. E ciò è evidente: se il ricorrente o l'amministrazione interessata in tale periodo di tempo sono stati assenti, questo vuol dire che il ricorso ha perduto la sua ragion d'essere.

Quando passeremo alla discussione degli articoli mi permetterò di proporre un emendamento al secondo comma dell'articolo 6. Io ritengo che non sia sufficiente il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per far decadere i ricorsi pendenti: le parti devono avere un termine più ampio.

In materia di procedura presenterò poi alcuni emendamenti, che sono stati formulati d'accordo con l'onorevole Resta, per disciplinare altri aspetti dell'attuale procedura del Consiglio di Stato.

La legge contempla anche, infine, il profilo finanziario. Secondo il testo governativo, sia per il ricorso al Consiglio di Stato, sia per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è istituito un deposito preventivo nella misura di lire 2.000 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e di lire 6.000 per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato. La legge stabilisce inoltre che questo deposito viene restituito all'atto della decisione del ricorso se questa è favorevole al ricorrente. Infine, un ulteriore deposito di lire 6.000 è previsto per il ricorso per revocazione di decisioni del Consiglio di Stato.

Per questo articolo, sia io che il collega Resta, abbiamo avuto contatti con i colleghi della Commissione finanze e tesoro e con gli stessi organi del Consiglio di Stato, perché abbiamo ritenuto di far presente che non ritenevamo giustificabile un aumento del deposito, nella misura proposta dal disegno di legge in esame.

Noto qui che è precisamente con i proventi di questa tassa di ricorso che viene finanziato l'aumento di spese determinato dall'ampliamento degli organici. Qualcuno potrebbe obiettare che la somma di lire 6.000 quale deposito per un ricorso al Consiglio di Stato non è eccessiva, data l'importanza del ricorso stesso e data l'opportunità di un'eguaglianza fra il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione. Senonché questa obiezione non può farsi perché il giudizio di cassazione è un giudizio di terzo grado, e si comprende che colui che ha già avuto due sentenze, se proprio vuole averne una terza, possa anche essere assoggettato al pagamento di un deposito più forte; ma altra cosa è per il Consiglio di Stato, perché l'80 o l'85 per cento dei ricorsi presentati a questo consesso sono decisi in primo e unico grado. Ora, la tassa di lire 6.000 che si frappone all'esercizio di un diritto che la Costituzione garantisce come unico mezzo contro certe illegalità dell'amministrazione, potrebbe alle volte essere anche preclusione della giustizia.

Dopo una serie di contatti con i colleghi della Commissione finanze e tesoro – che in un primo tempo si erano espressi negativamente nei confronti del disegno di legge – siamo arrivati ad un *modus vivendi* di comune sodisfazione, che è il seguente: rinunciamo a parlare di un deposito per multa, come sarebbe quello della Cassazione, cioè deposito che viene restituito solo in caso di accoglimento del ricorso; consideriamo il sistema attuale come una tassa fissa, tipo tassa di bollo, che si paga agli uffici del registro e che attualmente è di lire 431; eleviamo questa somma a lire 2000, e con questa cifra, che, essendo tassa di bollo non viene restituita in caso di accoglimento del ricorso, si coprono egualmente le spese necessarie per l'allargamento dei ruoli organici. Infatti, sulla base di questa seconda impostazione, in relazione al numero dei ricorsi che risultano presentati (la media dello scorso triennio è di 5.700 ricorsi giurisdizionali e di 1700 ricorsi straordinari) si giunge ad una cifra che copre le spese previste per l'allargamento degli organici, con un totale lordo annuo di lire 18.300.000.

Su questi dati la Commissione finanze e tesoro, in data 19 corrente, ha espresso parere favorevole a questo disegno di legge. Concludendo, io raccomando di approvare il disegno di legge, salvo gli emendamenti che mi riservo di presentare in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAILIS. In linea di massima non sono contrario al disegno di legge che è ispirato al criterio di sveltire l'amministrazione della giustizia, e, in uno stato democratico, non sono tanto le forme sociali che valgono, quanto un'amministrazione della giustizia rapida e poco costosa.

Però, da un punto di vista generale, non nego che si possa porre una pregiudiziale a questo disegno di legge. Poichè si parla di una

riforma generale dell'amministrazione e di una riforma del Consiglio di Stato, perchè non attendere queste riforme con i conseguenti nuovi organici, con la determinazione delle competenze, e, in relazione ad esse, prendere in considerazione questo disegno di legge? Noi adesso diciamo che l'aumentato lavoro del Consiglio di Stato richiede un maggior numero di giudici, ma può darsi che la riforma ci consenta di non aver bisogno di tanti giudici al Consiglio di Stato.

Quindi, esiste questa pregiudiziale, che poi è un principio elementarissimo di saggezza amministrativa: che, nell'imminenza di una riforma, la si attenda, per riformare complessivamente l'organo che ne è oggetto.

È vero che vi è un maggior lavoro, ma è anche vero che vi sono consiglieri di Stato dappertutto. Essi si occupano di tutto, perfino di studi scientifici, e sono in tutte le Commissioni. Ad esempio, si crea la Cassa per il Mezzogiorno ed ecco che un consigliere di Stato ne è eletto presidente. Io capisco che questa può essere un'esigenza del Governo, e talora una necessità, data la competenza dei consiglieri di Stato. Ma appunto per il grande rispetto che ho per quest'organo vorrei che i consiglieri di Stato facessero effettivamente i consiglieri di Stato, all'interno dell'istituto e non altrove.

Inoltre, desidererei che il Consiglio di Stato non fosse una specie di «sfiatatoio» della burocrazia. Mi spiego: quando un Ministro non ha in simpatia un funzionario perché magari non si adegua alle sue direttive, oppure non ha la competenza specifica o generica che è necessaria per una determinata branca dell'amministrazione, allora lo nomina consigliere di Stato; quando poi, invece, il Ministro ha alle sue dipendenze un funzionario che merita effettivamente, lo nomina consigliere di Stato, ma non lo manda al Consiglio di Stato, preferendo tenerlo presso di sé.

Quindi, bisogna stare attenti alle nomine. Così, un generale di squadra aerea non si nomina consigliere di Stato e non lo si destina alle sezioni giurisdizionali, come mi risulta dall'*Annuario parlamentare*, perchè trenta anni di volo non dànno alcuna presunzione in fatto di competenza in materia giurisdizionale o amministrativa.

Bisogna stare attenti, ripeto, per dare a questo illustre consesso quella dignità e quel prestigio che veramente esso merita. Ed allora bisognerà, in sede di riforma, studiare i modi di nomina dei consiglieri di Stato e ponderarli bene, perchè non voglio negare al Governo la facoltà di premiare un illustre funzionario che ha reso notevoli servigi allo Stato, ma vorrei che questa facoltà fosse per lo meno disciplinata da una procedura inderogabile.

Perciò, pur essendo favorevole a questo disegno di legge, che ritengo indispensabile, faccio delle riserve che mi sembrano ispirate ad un criterio realistico in quanto gli inconvenienti lamentati si verificano, purtroppo, su larga scala.

LACONI. Chiunque abbia letto il titolo così impegnativo di questo disegno di legge credo si sia illuso in un primo tempo di veder attuati i principî stabiliti dalle norme costituzionali relativamente al Consiglio di Stato. Dispone l'articolo 100 della Costituzione: «Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo».

Per quanto questa norma sia molto lapidaria, sapendo cosa intende la Costituzione per indipendenza della magistratura e dei suoi componenti nei confronti del potere esecutivo, avevamo il diritto di pensare che attraverso codesto disegno di legge si cercasse di realizzare un ordinamento nuovo, vale a dire si attuasse quella riforma auspicata dal Consiglio di Stato stesso. Sono d'accordo con l'onorevole Sailis che si può discutere sulla facoltà data al Governo di nominare i consiglieri di Stato. La cosa che però mi sembra ormai inaccettabile è che nessun limite sia posto a queste nomine e che tali consiglieri siano scelti secondo criteri che normalmente non sono consoni all'esigenza di assicurare il prestigio e, tanto meno, la funzionalità dell'organo.

Credo che una riforma del Consiglio di Stato avrebbe dovuto partire da questo punto cioè da quell'articolo del testo unico che conferisce al Governo la facoltà di nominare i consiglieri, per stabilire, poi, entro quali limiti essa potesse essere ammessa. Ad esempio, si poteva precisare da quali categorie e da quali gradi si debbano scegliere i consiglieri di Stato e quali titoli siano richiesti per tale nomina.

Questo mi sembra costituisca il mezzo principale per realizzare l'indipendenza di quest'organo dall'esecutivo. Non credo che vi sia alcuno fra noi il quale possa ritenere che questa indipendenza si riduce ad una questione economica. Sappiamo invece quale è il fine della Costituzione quando parla di indipendenza di questo istituto: essa vuole, per la magistratura, una specie di autogoverno. Questa era la strada sulla quale doveva porsi il provvedimento legislativo in oggetto, se intendeva attuare la norma della Costituzione.

Un altro punto fondamentale concerne il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Questa questione è indubbiamente pregiudicata o almeno messa in forse dalla nuova Costituzione che tace in proposito. Invece essa in questo disegno di legge viene data per risolta.

Questi punti fondamentali non sono risolti dal disegno di legge in esame mentre invece ci si limita a piccole modifiche che costituiscono, in gran parte, dei peggioramenti della legislazione attuale.

Anzitutto si pone la questione dell'aumento dell'organico. Allo stato attuale delle cose nessuno dubita – anche in base alle informazioni fornite dall'onorevole relatore – che oggi l'organico del supremo consesso amministrativo, come del resto quello della magistratura in genere, sia insufficiente ai suoi compiti.

Inoltre si fa tanto caso ad una revisione delle cifre per adeguarle al nuovo valore della moneta. Ebbene, non comprendo come non si sia pensato a modificare la cifra dalla quale parte il limite di somma che stabilisce la competenza del Consiglio di Stato, fissata in 400 mila lire.

LUCIFREDI, *Relatore*. Non vi è alcun limite, in quanto non esiste competenza di valore.

LACONI. Non parlo della giustizia amministrativa, ma dei pareri consultivi.

Vi è poi una norma la quale stabilisce il numero dei posti di primo referendario e di referendario che deve spettare ai funzionari provenienti da altre amministrazioni. Sarebbe opportuno, in questo disegno di legge, limitare, attraverso questa via, la discrezionalità della scelta del Governo. Si potrebbe, cioè, quanto meno aumentare questa proporzione, in modo che il numero dei consiglieri provenienti dalla carriera sia maggiore, affinché questo corpo di giudici abbia una maggiore capacità tecnica.

Per quanto attiene all'ordinamento interno di questa magistratura, quale è la grande innovazione di questo disegno di legge? È l'aumento dei poteri del presidente, al quale viene conferita la facoltà di stralciare dal calendario delle sezioni un determinato argomento e di rimetterlo alle sezioni unite da lui stesso presiedute. Anche questo problema rientra nel quadro di una riforma democratica dell'organo. Comprendo i motivi tecnici che vengono addotti a sostegno della modificazione introdotta su questo punto dal disegno di legge, e cioè che si deve giungere, nelle questioni di maggiore importanza, ad una concordia e per questo è utile che il presidente abbia una simile facoltà. Vorrei dire però che, anche attraverso le divergenze di parere tra organo e organo della magistratura, il diritto si perfeziona e procede. Non credo che eventuali divergenze di pareri fra un organo e l'altro rappresentino un aspetto negativo; non ritengo che il diritto sia qualcosa di immobile, per cui si debba giungere all'unità assoluta per esprimere il parere indubitabile che si vuole. Credo, anzi, che nella differenza eventuale dei pareri, esso possa maturarsi e perfezionarsi più compiutamente.

Per questo penso che una disposizione di questo genere, che lasci all'arbitrio del presidente di eliminare la competenza delle sezioni speciali e di rimettere l'esame di ogni questione alle sezioni unite, sia qualcosa di antidemocratico che non rientra nel quadro della riforma dell'istituto quale è delineato dalla Costituzione.

Queste le osservazioni principali che desideravo fare. È necessario un aumento dell'organico? Lo si faccia. Certo è giusta la disposizione che mette fuori ruolo i consiglieri investiti delle cariche più disparate ed ai quali accennava il collega Sailis. È giusto arrivare ad un organico preciso a cui appartengano soltanto coloro che effettivamente svolgono le loro funzioni. Facciamo però maggiormente posto ai primi referendari ed ai referendari provenienti dall'amministrazione, i quali certamente, per la loro preparazione tecnica, ci dànno un maggior affidamento.

Infine, per quanto riguarda il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritengo almeno che la questione sia *sub judice* e che sia bene stralciarla da questo disegno di legge e farne oggetto, data la sua importanza, di esame a sé stante.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LUCIFREDI, *Relatore*. L'onorevole Sailis si è dichiarato favorevole in linea di massima al provvedimento, ma ha palesato delle riserve, chiedendo – tra l'altro – se non sarebbe

stato opportuno attendere la riforma generale del Consiglio di Stato prima di procedere all'esame di questo disegno di legge.

È facile rispondere a questa obiezione. La riforma del Consiglio di Stato è una riforma alla quale si dovrà arrivare, ma a cui oggi, anche volendo, non si può addivenire perché è connessa con l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali: finché non avremo approvato l'ordinamento regionale, non potremo quindi procedere alla riforma organica del Consiglio di Stato. Questa mi pare una prova evidente della necessità assoluta di risolvere oggi i problemi contingenti, senza attendere una riforma che soltanto fra un anno o due potrà essere varata, mentre tutti coloro che attendono giustizia dal Consiglio di Stato hanno diritto di vedere sollecitamente decisi i loro ricorsi, senza attendere la riforma generale.

L'onorevole Sailis, poi, ha fatto una serie di rilievi, a cui ha aderito il collega Laconi, in merito al sistema non sempre felice con cui il Governo ha proceduto alla nomina di alcuni consiglieri di Stato, ed ha invocato la necessità di arrivare ad una norma limitatrice della discrezionalità del Governo, con cui si determinino almeno i requisiti richiesti per procedere a tali nomine.

A questo riguardo l'onorevole Laconi ha anche osservato che sarebbe opportuno aumentare il numero dei consiglieri provenienti dalla carriera di referendario, rispetto al numero di quelli provenienti dalla nomina governativa diretta. È indiscutibile che questo problema dovrà essere affrontato quando si procederà alla riforma generale del Consiglio di Stato; però, per una certa conoscenza che ho della materia e delle tradizioni dell'organo, posso dire che un numero piuttosto notevole dei migliori consiglieri di Stato è rappresentato proprio da quelle persone che sono entrate nel supremo consesso amministrativo in seguito a scelta da parte dell'amministrazione, perché non sempre le prove di esame, alle quali sono sottoposti coloro che aspirano a diventare referendari, rivelano, insieme alla preparazione tecnica generale, una adeguata conoscenza della pubblica amministrazione, che soltanto chi è vissuto per molti anni nell'interno di un ufficio amministrativo può acquisire.

A mio avviso, la migliore disciplina di questa materia potrà aversi quando si istituiranno i tribunali amministrativi regionali: in quella sede, creando eventualmente una gerarchia di giudici amministrativi e un ruolo organico di giudici amministrativi per le regioni, si potrà da detto ruolo, trarre gli elementi migliori per integrare il Consiglio di Stato.

Che si debba però togliere al Governo, o limitare in modo eccessivo, la possibilità di nominare consiglieri di Stato funzionari capaci, che siano in grado di apportare un notevole contributo al suo funzionamento, ritengo non sia opportuno, anche perché, se è vero che vi sono le sezioni giurisdizionali, è anche vero che vi sono quelle consultive, per le quali, in relazione all'attività di certi ministeri, difficilmente si potrà trovare il puro tecnico del diritto che sia in grado di dare dei pareri, se non conosca a fondo il funzionamento di una amministrazione.

È questa un'esigenza che bisogna tener presente, anche potendo concordare con l'onorevole Sailis nell'invito a non fare del Consiglio di Stato uno «sfiatatoio» nel quale far entrare quel certo funzionario che si vuole rimuovere dal ministero.

Circa l'altra osservazione dell'onorevole Laconi, il quale lamenta che questo disegno di legge non contiene nulla di quello che ci si sarebbe dovuti attendere in applicazione della norma costituzionale relativa al Consiglio di Stato, osservo che è ben vero che si debba con una norma di legge, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 100 della Costituzione, assicurare l'indipendenza del Consiglio di Stato dal Governo, però non è meno vero che questa garanzia di indipendenza deve essere in qualche maniera collegata con l'indipendenza dei magistrati ordinari. Ora tutti sappiamo quali sono le guarentigie dell'indipendenza dei giudici: esse formano oggetto di progetti all'esame del Governo e delle altre Commissioni legislative, ma non si è arrivati ancora all'emanazione di quelle norme per vedere quali di esse siano applicabili sia ai magistrati della Corte dei conti, sia a quelli del Consiglio di Stato.

L'onorevole Laconi, dopo questa sua premessa, dice che le norme del disegno di legge non fanno che introdurre peggioramenti nella legislazione attuale. Io non credo che questo suo giudizio sia giustificato; non è giustificato perchè egli stesso conosce la deficienza dell'organico e riconosce le conseguenze di questa deficienza che col disegno di legge in esame potranno essere riparate. Egli lamenta l'eccessivo numero dei consiglieri collocati fuori ruolo: questo disegno di legge diminuisce questo numero.

Circa, poi, il rimedio indicato dall'onorevole Laconi per evitare il gran numero di pratiche pendenti davanti al Consiglio di Stato, os-

servo che questo aumento di lavoro è assai più notevole in sede giurisdizionale che non in sede consultiva: è proprio in sede giurisdizionale che si verificano quegli inconvenienti lamentati di dovere aspettare la fissazione del ricorso per un anno o due. Ora, in sede giurisdizionale, sono d'accordo con lui nell'affermare che quando istituiremo i tribunali amministrativi regionali dovremo ridurre la competenza del Consiglio di Stato, portando alla competenza dei tribunali regionali molte controversie che oggi sono di competenza del Consiglio di Stato; cosa però che oggi non possiamo fare perchè non possiamo modificare limiti di cifra, dato che in questa materia giurisdizionale non vi è competenza per valore, ma esclusivamente per materia.

Inoltre, l'onorevole Laconi si oppone all'aumento dei poteri del presidente. Vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che nell'articolo 5 si fa riferimento solo alle funzioni giurisdizionali, non all'attività consultiva: quindi, quanto egli ha detto in relazione ai pareri non è per nulla toccato dall'applicazione dell'articolo 5. Se vi è una questione di diritto, il cui esame abbia dato luogo o possa dare luogo a contrasti, solo allora può intervenire il presidente. Noi oggi assistiamo al fatto che mentre, ad esempio, la IV sezione dice che un certo provvedimento è definitivo, la V sezione dice che non lo è. Per risolvere questi conflitti, le due sezioni giurisdizionali si riuniscono e stabiliscono il punto di diritto al quale devono attenersi nelle future decisioni. Oggi l'iniziativa spetta alla sezione davanti alla quale il ricorso è pendente. Ma può capitare che vi sia qualche sezione che preferisca che rimanga il contrasto anzichè addivenire ad una soluzione: in tal caso il presidente del Consiglio di Stato potrà chiedere di risolvere la questione in adunanza plenarie dei componenti delle sezioni giurisdizionali.

Quindi, non si attribuisce al presidente la possibilità di togliere alle giurisdizioni speciali la loro competenza.

L'ultimo rilievo dell'onorevole Laconi è stato quello relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. A questo riguardo, esprimendo un'opinione del tutto personale, affermo che nella Costituzione non vi è alcun elemento che induca a ritenere che questa forma di giustizia amministrativa sia stata soppressa. E, d'altra parte, non vedo per quale motivo si dovrebbe precludere agli interessati la possibilità di un ricorso, che, con minore spesa, consenta ad essi di ottenere giustizia.

Comunque, è un fatto che a tutt'oggi i ricorsi al Presidente della Repubblica sono stati regolarmente presentati e decisi e la *Gazzetta Ufficiale* pubblica ancora decisioni del Capo dello Stato in merito a tali ricorsi. Qui non si innova nulla; si stabilisce semplicemente una cifra maggiore. Pertanto non si pregiudica la questione di principio accennata dall'onorevole Laconi.

LACONI. Desidero far osservare all'onorevole relatore non essere esatto che la facoltà stabilita per il presidente del Consiglio di Stato sia parallela a quella già esistente per le sezioni. Infatti, secondo il testo unico, la questione può essere rimessa all'esame dell'assemblea plenaria soltanto nell'eventualità che si sia già verificato il caso di decisioni difformi; invece nel nuovo testo si stabilisce che la discussione della questione sia rimessa all'adunanza plenaria qualora si ritenga che il ricorso « possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali ». Quindi si entra in un campo più vago.

Infine osservo che i poteri del presidente sono assai più vasti, in quanto nel testo in esame non si parla né di valutazioni difformi né di possibilità di nuove decisioni difformi, ma unicamente di facoltà del presidente di deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza ». Quindi si lascia piena libertà alla valutazione puramente personale del presidente. Questo è un punto veramente grave.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La relazione del collega Lucifredi e la sua replica sono state così ampie e così chiare che mi posso limitare a pochissime considerazioni.

Questo disegno di legge non ha certo la pretesa di risolvere *in toto* il problema della riforma del Consiglio di Stato come vuole l'articolo 100 della Costituzione. Il problema della riforma è stato differito, d'accordo col Consiglio stesso, soprattutto in relazione alla necessità di farla precedere da quella sull'ordinamento giudiziario.

Il problema principale che si pone oggi è quello dell'aumento dell'organico. Attualmente, anche adottandosi alcune misure allo scopo di richiamare a questa magistratura amministrativa alcuni consiglieri che ne sono stati distaccati, il lavoro si è tanto accresciuto che, se non potremo dare al Consiglio di Stato un maggior numero di giudici, non riusciremo ad ottenere nel campo della giurisdizione quello sveltimento necessario, perché la giustizia amministrativa adempia la sua funzione; tale aumento dell'organico farà sì che

anche nel campo consultivo vi sia un acceleramento e uno sveltimento del lavoro.

Né si deve dire che è necessario dare l'indipendenza a questo organo. Infatti il Consiglio di Stato gode della più larga indipendenza possibile, sia dal punto di vista giuridico che da quello politico. Per quanto riguarda la proposta di fissazione di categorie fra cui il Governo dovrebbe operare la sua scelta, desidero ricordare che oggi è divenuta prassi, alla quale non si è mai derogato, quella di consultare il Consiglio stesso prima di procedere a nuove nomine. Nessuna nomina di consiglieri è avvenuta od avviene senza aver prima sentito il presidente del Consiglio di Stato, il quale spesso sottopone la questione all'ufficio di presidenza. Comunque questa materia rientrerà nella legge organica di riforma del Consiglio di Stato.

Si è detto, poi, che, anche riducendo da 18 a 12 il numero dei fuori ruolo, rimane pur sempre la destinazione di consiglieri a funzioni non tipiche della loro qualità di membri del Consiglio di Stato. Non nego che vi possa essere il caso di qualche funzionario dell'amministrazione che sia nominato consigliere per rimuoverlo da una direzione generale o per assicurargli una più lunga permanenza nell'amministrazione; tuttavia, simili casi si verificano in tutti i settori della vita amministrativa e non ci consentono assolutamente un apprezzamento di ordine generale.

Desidero aggiungere un argomento, che l'onorevole relatore non ha addotto, quando ha lamentato che alcuni consiglieri di Stato (sono 8 attualmente destinati a tale funzione) occupino il posto di capo di gabinetto. I colleghi dimenticano che esiste una legge la quale obbliga il Ministro a scegliere il capo di gabinetto tra i funzionari dell'amministrazione, tra i consiglieri di Stato, i consiglieri della Corte dei conti e gli avvocati dello Stato. Quindi, eventualmente, si dovrà modificare quella disposizione di legge, dando al Ministro la possibilità di scegliersi anche altrove i capi gabinetto.

Riguardo alla osservazione dell'onorevole Sailis, debbo rammentare che il Consiglio di Stato non ha soltanto la funzione di rendere giustizia in senso tecnico, come accade per la magistratura ordinaria, ma anche una funzione consultiva e giurisdizionale che impone ai membri di questo consesso di conoscere bene l'amministrazione dello Stato. Non vedo quindi nulla di strano che siano chiamati a far parte del Consiglio di Stato anche elementi provenienti dalle amministrazioni militari, soprattutto quando si tratta di persone che hanno esercitato altissime funzioni amministrative.

La novità importante di questa legge, oltre alla restrizione del numero dei magistrati collocati fuori ruolo, è costituita dall'obbligo per i consiglieri di nuova nomina, di esercitare inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto. Ciò rappresenta una notevole garanzia per evitare che taluni funzionari, una volta nominati consiglieri di Stato, siano subito distolti dalla loro funzione per essere chiamati al posto di capo di gabinetto.

L'onorevole Laconi ha proposto di aumentare il numero dei posti da riservare ai referendari ed ai primi referendari che provengono dal concorso. Bisognerà esaminare il problema quando discuteremo la riforma di carattere generale. Con questo disegno di legge, però, ad evitare che si tardi ulteriormente nella immissione di nuovi referendari e primi referendari, abbiamo ridotto da quattro a tre anni i termini che debbono decorrere per i primi referendari affinché possano essere promossi al grado di consiglieri.

Pertanto si è fatto un passo avanti, per ottenere il prezioso apporto di funzionari provenienti dall'interno dell'amministrazione piuttosto che di persone la cui nomina sia fatta dall'esterno.

Riguardo all'osservazione che si dànno maggiori poteri al presidente del Consiglio di Stato, l'onorevole Laconi ha detto che questo è un sistema antidemocratico. A me non pare: il presidente deferisce la scelta a tutto il Consiglio, e quindi lo porta in un ambito più largo di discussione.

LACONI. Si sopprime un'istanza, in tal modo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Non è un'istanza: l'istanza vi sarebbe se vi fosse dopo il giudizio della sezione, ma questo non vi è perché il giudizio è uno.

Appunto perché vi è l'esigenza sentita di un'unica strada per le sezioni, a mio giudizio è una garanzia, per la buona applicazione della legge, dare al presidente la possibilità di portare la discussione all'esame della adunanza generale, perché altrimenti il presidente avrebbe un potere molto maggiore, cioè quello di assegnare un ricorso all'una o all'altra sezione.

Circa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sta di fatto che non è stato negato nella sua validità da alcuno: è stato abbastanza largamente applicato senza che sorgesse una contestazione sulla sua liceità

o su un suo eventuale contrasto con una norma costituzionale.

Questo disegno di legge nulla innova al riguardo. Se noi togliessimo da questa legge la parte relativa al ricorso straordinario con le motivazioni addotte dall'onorevole Laconi, daremmo una interpretazione negativa, che non mi pare possiamo dare in questa sede. Se noi dovessimo dare questa interpretazione alla norma costituzionale in ordine alla liceità o meno del ricorso straordinario, dovremmo portare necessariamente la discussione in Assemblea.

Questo è un disegno di legge che vuole rispondere a delle esigenze elementari per la funzionalità del Consiglio di Stato, esigenze vivamente sentite. Io credo che, rinviando ad una sede più propria tutte le altre discussioni di carattere generale, noi lo potremmo approvare senza preoccupazioni. Ed è urgente approvarlo prima del 31 dicembre per fare in modo che la composizione delle sezioni – che avviene all'inizio dell'anno – possa essere fatta disponendo di un numero congruo di consiglieri, cosicché l'applicazione pratica di queste innovazioni possa avere luogo prima del prossimo anno.

MERLONI. Nonostante la richiesta di urgenza fatta dall'onorevole Sottosegretario, io propongo alla Commissione il rinvio della discussione degli articoli.

Siamo d'accordo che questo disegno di legge non risolve definitivamente il problema di una riforma del Consiglio di Stato; però questo provvedimento è di una certa importanza, soprattutto se si riflette che all'articolo 6 si riduce il termine di perenzione da tre anni a due anni, e ciò per la prima volta nella vita del Consiglio di Stato.

Basterebbe solo questo per giustificare la mia richiesta di rinvio, e per consentire a tutti noi di riflettere adeguatamente sulle modifiche contenute nel disegno di legge.

LUCIFREDI, *Relatore*. Io mi oppongo alla richiesta di rinvio: mi oppongo perché questo è un disegno di legge urgente. Il provvedimento è stato presentato fin dal 27 giugno di quest'anno e non fu possibile approvarlo subito per difficoltà di ordine finanziario. È necessario approvarlo ora, per fare in modo che col gennaio prossimo si possa stabilire la nuova composizione delle sezioni.

Circa la preoccupazione dell'onorevole Merloni per il termine di perenzione, io presenterò un emendamento all'articolo 6, in modo che il termine di 60 giorni in esso fissato sia portato a 180 giorni: il che significa che vi saranno sei mesi di tempo dall'entrata in vigore della legge per poter presentare, in caso di ricorso pendente, una domanda di fissazione di udienza, o qualunque atto interruttivo che impedisca la perenzione.

Questo termine di 180 giorni dà una garanzia tale da eliminare qualsiasi preoccupazione.

TURCHI. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Merloni.

La richiesta di rinvio è giustificata anche dalla prassi seguita dalla nostra Commissione che è stata sempre questa: quando nella discussione generale sono emersi argomenti di grave importanza, il provvedimento è stato sempre rinviato per una maggiore riflessione sulla questione.

L'onorevole Sottosegretario di Stato ha affermato che se dovessimo affrontare il problema del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si presenterebbe la necessità di rimettere la discussione all'Assemblea. Quindi, il problema c'è. Ora, io non so se si debba rinviare all'Assemblea o se debba essere definito in Commissione; tuttavia ci sono dei problemi sui quali è conveniente che ciascuno di noi rifletta ancora.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non sono d'accordo sulla richiesta di rinvio fatta dall'onorevole Merloni.

MERLONI. Insisto nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio della discussione.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione di circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia. (1543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine la discussione del disegno di legge: Sistemazione di circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia.

Invito il relatore, onorevole Lombardi Ruggero, a riferire alla Commissione.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con questo disegno di legge si mira a sistemare le circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia, in dipendenza della fissazione della nuova linea del nostro confine orientale.

In particolare, i territori dei comuni di Casteldobra, S. Martino di Quiesca, Merna e Opacchiasella, in provincia di Gorizia, sono rimasti divisi in due zone di cui una, con i rispettivi capoluoghi, è passata alla Jugo-

slavia e l'altra, costituita dalle residue frazioni, è rimasta assegnata all'Italia.

Analoga situazione si è verificata per il comune di Duino-Aurisina, il cui capoluogo e parte del territorio sono stati assegnati al Territorio Libero di Trieste, restando all'Italia la frazione Jamiano. Perché i territori anzidetti, avulsi dai rispettivi capoluoghi, non restassero privi di amministrazione, il prefetto di Gorizia, con proprio decreto 16 settembre 1947, disponeva la provvisoria assegnazione di essi ai comuni rispettivamente più prossimi e confinanti di Cormons, Sagrado e Doberdò del Lago.

Trattavasi di sistemazione provvisoria in attesa che venisse emanata apposita legge per l'assetto definitivo di tutto il complesso territoriale.

A tal fine, è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale, in base ad un esame delle singole situazioni, sia dal punto di vista topografico che etnico ed economico-finanziario, vengono proposti i seguenti provvedimenti:

1°) Ricostituzione del comune di San Floriano del Collio, già aggregato a quello di S. Martino di Quiesca, con tutto il territorio già appartenente a quest'ultimo, che è rimasto in assegnazione all'Italia, comprendente le frazioni di S. Floriano del Collio – Scedina – Uclanzi – Valleris – Jasbine.

Come si rileva dalla relazione della prefettura, il bilancio del nuovo comune sarebbe deficitario. Il disavanzo, però, potrebbe essere contenuto in limiti molto ristretti con un'oculata revisione delle spese e dei tributi attualmente applicati in dette frazioni.

Con deliberazioni 13 giugno 1948, n. 97, e 18 agosto 1948, n. 95, rispettivamente la giunta comunale di Capriva, di Cormons e il commissario prefettizio dell'amministrazione provinciale di Gorizia hanno espresso parere favorevole alla ricostituzione del predetto comune.

San Floriano del Collio viene ad avere una superficie di chilometri quadrati 11, con 1200 abitanti dediti all'agricoltura e con 675 elettori. È una zona collinare, coltivata a vigneti e frutteti, esclusivamente rurale, molto frazionata in piccole proprietà. Tre strade comunali uniscono San Floriano a Gorizia. Per la fornitura di acqua potabile, la popolazione, date le condizioni del terreno, si serve di pozzi e cisterne. L'abitato di San Floriano è provvisto di illuminazione elettrica, ma mancano gli ospedali e le farmacie. Il cimitero di San Floriano non è più sufficiente alla necessità della popolazione e sono in corso pratiche per la creazione di altro cimitero nella località di Jasbine. Alla pubblica istruzione si provvede mediante una scuola elementare, sita in un edificio comunale in San Floriano, ed un'altra scuola in edificio privato in Jasbine. Irrilevante è il patrimonio comunale, consistendo esso nell'edificio del comune, nell'edificio scolastico ed in una casa rurale, oltre un appezzamento di terreno di 21 acri di vigneto e altro di 34 acri di pascolo. Nel 1948 si sono avuti due milioni di entrate e 2.300.000 lire di spese.

2°) Ricostituzione del comune di Savogna, già aggregato al comune di Merna, con tutto il territorio già appartenente a quest'ultimo.

Savogna è rimasta in assegnazione all'Italia, con le frazioni di Rupa, Peci, Gabria, Rubbia, nonché con la parte del territorio del comune di Opacchiasella non assegnato al comune di Doberdò del Lago, costituito dalle frazioni San Michele e Cotice inferiore e superiore. Anche per il bilancio del ricostituendo comune, le previsioni sono sfavorevoli. Il *deficit*, che può essere calcolato in via approssimativa in un milione, potrebbe essere ridotto, o addirittura eliminato con una revisione dei tributi ora applicati nelle frazioni in questione.

Con deliberazioni 24 luglio 1948, n. 54, e 18 agosto 1948, n. 94, rispettivamente la giunta comunale di Sagrado e il commissario prefettizio dell'amministrazione provinciale di Gorizia hanno espresso parere favorevole alla ricostituzione del comune.

La zona del nuovo comune comprende le frazioni di Savogna (900 abitanti), Rubbia (60 abitanti), Peci (300 abitanti), Rupa (350 abitanti), Gabria (300 abitanti), San Michele del Carso (350 abitanti) e Cotice superiore ed inferiore (300 abitanti). Nei pressi di Savogna trovasi l'aeroporto militare, ora adibito ad uso civile. Il territorio ha carattere prevalentemente rurale ed è molto frazionato in piccole proprietà coltivate prevalentemente ad ortaggi, patate e granoturco.

Il servizio idrico è modesto, servendosi la popolazione di pozzi e acqua del fiume Vipacco; esisterebbe la possibilità di prolungare l'acquedotto di Gorizia che termina a due chilometri circa dall'abitato di Savogna. Tutte le località, ad eccezione dell'abitato di San Michele, sono provviste di illuminazione elettrica. Tutte le predette località sono provviste di cimitero proprio; mancano, invece, dei luoghi di ricovero e delle farmacie. Le scuole site in Savogna, Rupa, Gabbria, San Michele del Carso, sono sufficienti alle

necessità della popolazione scolastica. Il patrimonio comunale è rappresentato dai cinque edifici scolastici, dall'edificio sede del comune, dall'edificio sede dell'ufficio parrocchiale e da tre ettari di terreno coltivati. I frazionisti di Gabbria hanno un bosco per uso civico.

3°) Aggregazione al comune di Cormons dell'intero territorio già facente parte del comune di Casteldobra e costituito dalle frazioni di Plessina e Zegla.

Con tali aggregazioni, il bilancio del comune avrebbe un non rilevante aggravio finanziario, calcolato per il decorso esercizio in lire 726 mila.

Con deliberazioni 1° luglio 1948, n. 726, e 18 agosto 1948, n. 92, rispettivamente la giunta comunale di Cormons ed il commissario prefettizio dell'amministrazione provinciale di Gorizia hanno espresso parere favorevole.

Il territorio da aggregarsi al comune di Cormons ha un'estensione di chilometri quadrati 4,70; ha carattere agricolo e comprende il solo abitato di Plessina (177 abitanti) ed è privo di istituti e servizi pubblici. L'unica via di comunicazione esistente unisce il territorio stesso al capoluogo di Cormons, verso il quale gravitano gli interessi locali.

4°) Aggregazione al comune di Doberdò del Lago di parte del territorio già appartenente al comune di Opacchiasella (fatta eccezione delle frazioni di S. Michele del Carso e Cotici inferiore e superiore, assegnate al ricostituendo comune di Savogna), rappresentato dalle frazioni Devetachi, Visintini, Vallone, Palichisce, Micoli, Ferretti e Bonetti, nonché l'aggregazione allo stesso comune della frazione di Jamiano, già appartenente al comune di Duino-Aurisina. Per questa ultima frazione, però, è sembrato successivamente opportuno di soprassedere dall'aggregazione, in quanto, facendo parte del comune di Duino-Aurisina, che, come si è detto, è passato allo Stato Libero di Trieste, potrà provvedersi successivamente, quando cioè la citta di Trieste verrà restituita all'Italia. Pertanto, la frazione di Jamiano resterebbe ancora temporaneamente amministrata dal predetto comune, come disposto a suo tempo col citato decreto prefettizio.

Con l'aggregazione al comune di Doberdò del Lago delle altre suddette frazioni, già appartenenti al comune di Opacchiasella, il bilancio comunale avrebbe un aggravio valutato in circa 300 mila lire.

Con deliberazioni 18 luglio 1948, n. 48, e 18 agosto 1948, n. 93, rispettivamente la giunta municipale di Doberdò del Lago ed il commissario prefettizio dell'amministrazione provinciale hanno espresso parere favorevole all'aggregazione delle predette frazioni.

Il territorio da aggregarsi comprende gli abitati di Vallone (320 abitanti), Visintini, Palichisce, Micoli, Bonetti e Ferretti, tutti in zona carsica, arida e brulla e di limitate risorse economiche. Sono tutti sprovvisti di illuminazione elettrica. Nella frazione Vallone funziona una scuola elementare e vi è un ex cimitero militare austriaco sufficiente ai bisogni della popolazione. Il servizio idrico è deficiente in tutta la zona, data la natura del terreno; la popolazione fa uso di pozzi e cisterne che, per la siccità, si prosciugano in determinati periodi dell'anno.

Per quanto concerne la ricostituzione dei comuni di San Floriano e di Savogna, ambedue di lingua slovena, non può tacersi che tale provvedimento, pur trovando una giustificazione nella omogenea ed organica struttura economica dei rispettivi territori, nella profonda differenziazione di lingua, usi e relazioni; nonché nella distanza dei comuni friulani contermini di Capriva e di Sagrado (rispettivamente, chilometri 13 e chilometri 9, con scarse vie di accesso), potrebbe sollevare dubbi dal punto di vista politico, trattandosi di creare due enti autonomi sloveni, siti geograficamente a corona del comune di Gorizia. In proposito, va però tenuto presente che l'aggregazione di Savogna al comune di Sagrado, anche a prescindere dalle citate difficoltà territoriali, di accesso e linguistiche, verrebbe a pregiudicare irrimediabilmente la natura schiettamente italiana di detto comune, in quanto sarebbe facilmente prevedibile la prevalenza dell'elemento sloveno nel governo del comune stesso.

Circa San Floriano, la sua aggregazione al comune di Capriva si presenta manifestamente impossibile perché, pur trattandosi di zone contermini, manca tra i due centri qualsiasi allacciamento stradale e si deve usufruire, per accedervi, delle strade che passano per Gorizia.

Concludendo, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Un rilievo che tuttavia ho da manifestare è questo: il disegno di legge parla di allegate carte topografiche. Invece, le carte topografiche non le abbiamo viste! Mi son dovuto procurare al ministero una carta, per darvi un'idea della situazione.

Evidentemente, data la situazione confinaria che si è venuta a creare, e per quanto si costituiscano dei comuni deficitari, non è possibile una soluzione diversa.

Come ho accennato, c'è una difficoltà: nascono due comuni nuovi che sono sloveni. Ma d'altra parte, fatto il calcolo della popolazione, se si fossero aggregati ad altri comuni italiani, avremmo avuto una facile prevalenza di sloveni in comuni italiani.

Insomma, vi sono anche altre situazioni alle quali non vedo possibilità di riparare se non attraverso questo disegno di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il comune di San Floriano del Collio, soppresso col regio decreto 24 novembre 1927, n. 2248, e riunito con quello di San Martino Quisca, è ricostituito con l'aggregazione delle frazioni Scedina, Uclanzi, Valleris e Giasbana, già appartenenti allo stesso comune di San Martino Quisca, con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il comune di Savogna d'Isonzo, soppresso col regio decreto 24 novembre 1927, n. 2249, e riunito con quello di Merna, è ricostituito con l'aggregazione delle frazioni Rupa, Peci, Scariano, Castel Rubbia, Gabria superiore e Gabria inferiore, già appartenenti al Comune di Merna, e delle frazioni San Michele del Carso, Cotici Superiore e Cotici Inferiore, già appartenenti al Comune di Oppachiasella, con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le frazioni Plessiva di Medana e Castelletto Zegla, già appartenenti al comune di Casteldobra, sono aggregate al comune di Cormons, con la delimitazione territoriale risultante dalla planimetria annessa.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le frazioni Devetachi, Visintini, Vallone, Palichisce, Micoli, Ferletto e Bonetti, già appartenenti al comune di Oppachiasella, sono aggregate al comune di Doberdò del Lago con la delimitazione territoriale risultante dalla planimetria annessa.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli organici dei personali dei comuni di San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo, Cormons e Doberdò del Lago saranno stabiliti in rispondenza alle esigenze delle rispettive amministrazioni, salva la relativa approvazione a norma delle disposizioni vigenti.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Spese di manutenzione, rinnovazione ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo ». (1600).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

« Sistemazione di circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia ». (1543).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Bima, Conci Elisabetta, Corbi, Delle Fave, Cremaschi Carlo, De Michele, Donatini, Laconi, Lombardi Ruggero, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Merloni, Migliori, Nasi, Negrari, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Riva, Roselli, Sailis, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi.

Sono in congedo:

Carpano Maglioli, Russo Carlo, Bellavista, Molinaroli, Montelatici, Resta.

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI